


Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria



**La risposta del
Comitato di Basilea
alla crisi finanziaria:
rapporto al G20**

Ottobre 2010



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Copie delle pubblicazioni sono disponibili presso:

Banca dei Regolamenti Internazionali
Comunicazione
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: publications@bis.org

Fax: +41 61 280 9100 e +41 61 280 8100

La presente pubblicazione è disponibile sul sito Internet della BRI (www.bis.org).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2010. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-409-9 (stampa)

ISBN 92-9197-409-9 (online)

Indice

Sommario	1
Sezione I – Provvedimenti di riforma microprudenziali.....	4
1. Patrimonio	4
Qualità e livello della base patrimoniale.....	4
Copertura dei rischi	4
Innalzamento del livello di capitale.....	5
Contenimento della leva finanziaria	6
2. Liquidità.....	6
Standard globali di liquidità e monitoraggio regolamentare	6
3. Gestione e supervisione del rischio	7
4. Disciplina di mercato	8
Sezione II – Provvedimenti macroprudenziali.....	9
1. Misure per contenere la prociclicità.....	9
Buffer patrimoniali	9
Accantonamenti	10
2. Rischio sistemico e interconnessione	10
Contingent capital	11
Liquidazione di banche internazionali	11
Sezione III – Attuazione delle misure di riforma	11
1. Valutazione dell'impatto	11
Studio di impatto quantitativo	11
Studio di impatto macroeconomico	12
2. Regime transitorio	12
Sezione IV – Programmi di lavoro	13
Riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione	14
Rating e cartolarizzazioni	14
Banche di importanza sistemica	14
Contingent capital	15
Grandi fidi.....	15
Liquidazione di banche internazionali	15
Revisione dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria	15
Applicazione degli standard	15
Allegato 1: Fasi di applicazione	17

La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20

Sommario

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il suo organo direttivo, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza¹, hanno elaborato un programma di riforme che si richiama agli insegnamenti tratti dalla crisi e al mandato di riforma del settore bancario conferito dal G20 in occasione del vertice di Pittsburgh. Questo rapporto, che il Comitato presenta al G20, illustra i principali elementi del piano di riforme e i futuri programmi di lavoro finalizzati al rafforzamento delle banche e del sistema bancario mondiale.

La profondità e la gravità della crisi sono state amplificate da una serie di debolezze presenti nel settore bancario, come un'eccessiva leva finanziaria, un capitale inadeguato e di bassa qualità e insufficienti riserve di liquidità. La crisi è stata accentuata da un processo prociclico di *deleveraging* e dalle interconnessioni tra istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti. In risposta, il Comitato ha elaborato riforme che mirano a rafforzare la capacità del sistema bancario di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo così il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale.

Le riforme potenziano la regolamentazione microprudenziale, ossia a livello di singole banche, e contribuiscono in tal modo ad aumentare la resistenza dei singoli istituti bancari in periodi di stress. Le nuove regole hanno anche una dimensione macroprudenziale, in quanto affrontano i rischi sistemici che possono accumularsi nel settore bancario, così come l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo. Entrambi gli approcci di vigilanza, micro e macroprudenziale, sono chiaramente interconnessi, poiché una migliore tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock di portata sistemica.

Nel loro insieme, i nuovi standard globali per affrontare i rischi a livello di singole istituzioni e di sistema vanno sotto il nome di "Basilea 3". Gli elementi fondanti del nuovo schema, approvati e annunciati dal Comitato di Basilea e dai Governatori e Capi della vigilanza tra il luglio 2009 e il settembre 2010, sono i seguenti:

- innalzamento della qualità del capitale regolamentare per aumentare la capacità delle banche di assorbire le perdite in un'ottica sia di continuità aziendale (*going concern*) sia di liquidazione (*gone concern*);
- estensione della copertura dei rischi nello schema patrimoniale, in particolare per le attività di *trading*, le cartolarizzazioni, le esposizioni a veicoli fuori bilancio e al rischio di controparte connesso a strumenti derivati;

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria costituisce un'assise per la regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Esso si propone di migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il Comitato è composto da rappresentanti di banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera.

Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato di Basilea e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri.

- fissazione di più elevati requisiti patrimoniali minimi, in particolare mediante l'aumento dal 2 al 4,5% del livello minimo per il capitale di qualità più elevata (*common equity*) e l'introduzione di un *capital conservation buffer* del 2,5%, che porterà il requisito totale per il *common equity* al 7%;
- introduzione di un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) armonizzato a livello internazionale, che funge da supporto ai coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio, al fine di contenere l'eccessivo accumulo di leva nel sistema;
- innalzamento degli standard per il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) e l'informativa al pubblico (terzo pilastro), insieme a ulteriori linee guida in materia di prassi di valutazione, prove di stress, gestione del rischio di liquidità, governo societario e retribuzioni;
- introduzione di due standard globali minimi di liquidità, costituiti dal *liquidity coverage ratio* focalizzato sul breve periodo e dal *net stable funding ratio*, indicatore strutturale di più lungo periodo;
- promozione dell'accantonamento di risorse patrimoniali in eccesso nelle fasi cicliche espansive cui poter attingere nei periodi di tensione, attraverso la costituzione di un *capital conservation buffer* e di un *buffer* anticiclico finalizzato a proteggere il settore bancario in periodi di crescita eccessiva del credito.

Il Comitato collabora inoltre con il Financial Stability Board per contenere i rischi connessi alle banche sistemicamente rilevanti. Il 12 settembre 2010 i Governatori e i Capi della vigilanza hanno concordato che le banche di importanza sistemica dovranno avere una capacità di assorbimento delle perdite che vada oltre gli standard minimi previsti dallo schema di Basilea 3.

Poiché queste riforme sono destinate a trasformare il quadro regolamentare globale e a promuovere un sistema bancario più robusto, il Comitato ha compiuto un'accurata valutazione dei potenziali effetti di Basilea 3, sia sul settore bancario sia sull'economia nel suo complesso. Tale studio è giunto alla conclusione che il passaggio a requisiti patrimoniali e di liquidità più stringenti dovrebbe avere un impatto modesto sulla crescita economica. Inoltre, i benefici economici di lungo periodo supereranno ampiamente i costi associati agli standard più severi.

In prospettiva, il Comitato intende concentrare i propri sforzi sull'applicazione di Basilea 3 e delle connesse prassi di vigilanza ottimali. Sono inoltre in corso lavori nelle seguenti aree:

- riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione;
- utilizzo e impatto di rating esterni nello schema patrimoniale per la cartolarizzazione;
- risposte politiche alla problematica delle banche sistemicamente rilevanti;
- trattamento dei grandi fidi;
- rafforzamento dei regimi di risoluzione delle banche internazionali;
- revisione dei *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* al fine di recepire gli insegnamenti derivati dalla crisi;
- applicazione degli standard e più stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza bancaria tramite collegi di supervisori.

Nel 2009 il Comitato di Basilea ha raddoppiato le proprie dimensioni, raggiungendo un totale di 27 giurisdizioni, rappresentate da alti esponenti di 44 banche centrali e autorità di vigilanza. La maggiore diversità delle opinioni e delle prassi di vigilanza condivise tra i membri ha arricchito il dibattito in seno al Comitato. La più ampia rappresentanza ha altresì rafforzato la legittimazione del Comitato quale organismo di normazione internazionale.

Nell'ambito del processo di definizione degli standard, il Comitato sollecita regolarmente commenti pubblici in merito alle sue proposte. Ad esempio, le proposte del dicembre 2009 sul capitale e la liquidità hanno ricevuto quasi 300 commenti da parte di banche, ambienti accademici, governi, altri organismi normativi e di vigilanza prudenziale, nonché da vari operatori e parti interessate. I commenti sono attentamente esaminati dal Comitato e dai suoi gruppi di lavoro, e gli standard proposti vengono modificati ove opportuno. Congiuntamente, la trasparente procedura di consultazione pubblica e gli approfonditi studi di impatto contribuiscono ad assicurare che il Comitato elabori standard su basi informative solide ed esaurienti.

Sezione I – Provvedimenti di riforma microprudenziali

Il cardine delle riforme del Comitato di Basilea è costituito dalla rafforzata regolamentazione prudenziale in materia di patrimonio e di liquidità. Al tempo stesso, è essenziale che le riforme siano accompagnate da misure atte a migliorare le prassi di vigilanza, la gestione del rischio e il governo societario, così come la trasparenza e l'informativa al pubblico.

1. Patrimonio

Il sistema bancario mondiale si è trovato ad affrontare la crisi con un livello insufficiente di patrimonio di qualità elevata. Le banche sono state costrette a ricostituire le proprie basi di *common equity* in piena crisi, nel momento in cui ciò risultava più difficile. La crisi ha altresì posto in evidenza le incoerenze nella definizione di patrimonio tra le varie giurisdizioni e la mancanza di un'informativa sufficiente a consentire agli operatori di valutare e confrontare compiutamente la qualità del capitale nelle diverse istituzioni.

Qualità e livello della base patrimoniale

Il Comitato di Basilea ha raggiunto un accordo su una nuova definizione di patrimonio nel luglio 2010. Una più elevata qualità del capitale implica una maggiore capacità di assorbire le perdite, e ciò a sua volta significa che le banche saranno più solide e potranno resistere meglio alle fasi di tensione.

Un elemento chiave della nuova definizione è il maggior peso attribuito al *common equity*, ossia alla componente di migliore qualità del patrimonio di una banca. Le perdite su crediti e le svalutazioni sono imputate direttamente agli utili non distribuiti, che fanno parte del *common equity* di una banca. Il Comitato ha pertanto adottato una definizione più restrittiva di *common equity*, prescrivendo che le deduzioni regolamentari siano applicate a tale componente anziché al patrimonio di base (*tier 1*) o a quello supplementare (*tier 2*), come avviene attualmente. Di conseguenza, non sarà più possibile per le banche esibire un coefficiente *tier 1* elevato insieme a un modesto livello di *common equity* al netto delle deduzioni regolamentari. Nell'ambito di queste riforme, il Comitato ha inoltre riconosciuto la situazione peculiare delle banche costituite non in forma di società per azioni (*non-joint stock companies*), che non possono emettere azioni ordinarie destinate al pubblico.

Il Comitato di Basilea ritiene che tutti gli strumenti del patrimonio di vigilanza debbano essere in grado di assorbire una perdita almeno in situazioni di liquidazione. Ha quindi sottoposto a consultazione una proposta volta ad assicurare che tutti gli strumenti del *tier 1* non compresi nel *common equity* e del *tier 2* siano in grado di assorbire le perdite qualora la banca emittente raggiunga il punto di non sopravvivenza.

La nuova definizione di patrimonio rappresenta di per sé un significativo miglioramento del regime patrimoniale globale, che sarà ulteriormente potenziato da una maggiore copertura dei rischi, dall'introduzione di riserve precauzionali aggiuntive e da più elevati requisiti patrimoniali minimi.

Copertura dei rischi

Oltre ad accrescere la qualità e il livello della base patrimoniale, è necessario assicurare che il nuovo schema regolamentare sia in grado di catturare tutti i rischi rilevanti. Durante la crisi molti di essi non hanno trovato adeguata copertura nel regime basato sul rischio. Ad esempio, alcune banche detenevano ingenti volumi di prodotti creditizi complessi e illiquidi nei propri portafogli di negoziazione senza disporre di una quantità di capitale proporzionale

al rischio assunto. Inoltre, l'incapacità di cogliere la presenza di rischi rilevanti in bilancio e fuori bilancio, nonché le esposizioni connesse a strumenti derivati, ha concorso in misura significativa ad accentuare la crisi.

Alla luce di ciò, nel luglio 2009 il Comitato ha introdotto una serie di modifiche volte a migliorare lo schema patrimoniale, ad esempio inasprendo considerevolmente i requisiti patrimoniali minimi per le cartolarizzazioni complesse. A tal fine vengono elevate le ponderazioni di rischio sulle esposizioni connesse a operazioni di ricartolarizzazione (ad esempio, CDO di ABS) per riflettere meglio il rischio insito in questi prodotti, e sono innalzati i requisiti patrimoniali per alcune esposizioni verso veicoli fuori bilancio. Il Comitato richiede inoltre che le banche eseguano analisi creditizie più rigorose delle posizioni in cartolarizzazioni con rating esterni.

L'incremento del patrimonio di vigilanza a fronte del portafoglio di negoziazione è un altro elemento fondamentale del programma di riforme del Comitato. Nel luglio 2009 il Comitato ha sensibilmente rafforzato le norme che disciplinano i requisiti patrimoniali per le esposizioni nel *trading book*. Tra i cambiamenti figurano un requisito per il VaR in condizioni di stress, un *incremental risk charge* (IRC) per i rischi di migrazione e di insolvenza, nonché un innalzamento dei requisiti per i prodotti creditizi strutturati. Con il nuovo schema applicato al *trading book* le banche dovranno mediamente detenere capitale aggiuntivo in misura da tre a quattro volte superiore al precedente requisito, portando gli standard prudenziali più in linea con i rischi connessi ai portafogli di negoziazione delle banche. L'inasprimento dei requisiti patrimoniali per le attività di *trading*, in derivati e di cartolarizzazione rafforza la definizione più rigorosa di patrimonio e sarà introdotto alla fine del 2011.

Il deterioramento della qualità creditizia delle controparti è stato parimenti un'importante causa di perdite su crediti. Di conseguenza, il Comitato ha concentrato la propria attenzione sull'innalzamento dei requisiti prudenziali per il rischio di controparte e sul miglioramento della gestione di tale rischio. È stato previsto l'impiego di input in condizioni di stress per determinare il requisito a fronte del rischio di insolvenza della controparte e nuovi standard patrimoniali per proteggere le banche contro il rischio di degrado del merito di credito di una controparte, come accaduto ad esempio nel caso delle compagnie di assicurazione *monoline*.

Innalzamento del livello di capitale

Basilea 3 introduce anche *livelli* di capitale più elevati. Il requisito minimo per il *common equity*, la componente di capitale con la maggiore capacità di assorbire le perdite, sarà innalzato dall'attuale livello del 2%, precedente l'applicazione delle modifiche regolamentari, al 4,5% dopo l'introduzione dei più rigidi criteri. Inoltre, tenendo conto del *capital conservation buffer* il requisito totale per il *common equity* sale al 7%. L'aumento della quantità di capitale si aggiunge alla definizione più stringente di *common equity* e al rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte delle attività di *trading*, del rischio di controparte e di altre operazioni connesse ai mercati dei capitali. Considerate nel loro insieme, queste misure rappresentano un significativo innalzamento del requisito patrimoniale minimo per assicurare che le banche siano in grado di resistere a situazioni di stress come quelle sperimentate durante l'ultima crisi. Inoltre, come descritto in seguito, le autorità di vigilanza potranno imporre *buffer* patrimoniali aggiuntivi in periodi di eccessiva espansione del credito e, nel caso delle banche di importanza sistemica, potranno richiedere una maggiore capacità di assorbimento delle perdite.

Il requisito relativo al patrimonio di base (*tier 1*), che oltre al *common equity* comprende altri strumenti finanziari computabili secondo criteri più stringenti rispetto agli attuali, sarà elevato dal 4 al 6% (senza considerare il *conservation buffer*).

Contenimento della leva finanziaria

Un ulteriore elemento chiave dello schema di Basilea 3 è l'introduzione di un indice di leva finanziaria non basato sul rischio (*non-risk-based leverage ratio*) a integrazione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. Alla vigilia della crisi molte banche segnalavano per la componente patrimoniale *tier 1* robusti coefficienti ponderati per il rischio, mentre accumulavano nello stesso tempo elevati rapporti di indebitamento in bilancio e fuori bilancio. L'utilizzo di questo indice supplementare contribuirà a frenare la crescita eccessiva del grado di leva nel sistema. Servirà anche da presidio aggiuntivo contro i tentativi di "aggirare" i requisiti basati sul rischio e concorrerà a limitare il rischio di modello.

Nel luglio 2010 l'organo direttivo del Comitato ha definito la struttura e la calibrazione dell'indice di leva, che costituirà la base per i test da effettuare durante il periodo di sperimentazione. Esso propone di testare un indice di leva minimo *tier 1* del 3% nel periodo che inizia dal 2013. Il *leverage ratio* comprenderà le posizioni in bilancio e fuori bilancio e quelle in derivati. Il trattamento dei derivati sarà armonizzato tra i vari regimi contabili utilizzando la definizione regolamentare di compensazione (*netting*). Sebbene vi sia ampio consenso sull'opportunità di basare l'indice sulla nuova definizione del patrimonio *tier 1*, il Comitato monitorerà anche l'impatto dell'utilizzo del patrimonio totale e del patrimonio di qualità primaria.

Per le banche globali con significativa operatività nei mercati dei capitali la calibrazione al 3% potrebbe risultare più prudente rispetto alle tradizionali misure di leva finora esistenti in alcuni paesi. Ciò è principalmente dovuto alla nuova definizione di patrimonio e all'inclusione delle poste fuori bilancio nel calcolo dell'indice di leva.

2. Liquidità

L'adozione di rigorosi requisiti patrimoniali è una condizione necessaria per la stabilità del settore bancario, ma di per sé non sufficiente. Altrettanto importante è il rafforzamento della liquidità bancaria, in quanto l'inadeguatezza dei relativi standard è stata fonte di tensioni a livello sia di singoli istituti che di sistema.

Standard globali di liquidità e monitoraggio regolamentare

Durante la crisi le fonti di finanziamento si sono improvvisamente esaurite e hanno continuato a scarseggiare per molto tempo. In considerazione di ciò, il Comitato introdurrà standard minimi globali di liquidità per rafforzare la capacità di tenuta delle banche di fronte a potenziali turbative a breve nell'accesso al finanziamento e per gestire squilibri di liquidità strutturali di più lungo periodo nei loro bilanci. Con il *liquidity coverage ratio* (LCR) verrà richiesto alle banche di detenere attività liquide di elevata qualità sufficienti a fronteggiare uno scenario di stress nella raccolta predefinito dai supervisori. Ad esso si aggiungerà il *net stable funding ratio* (NSFR), un indicatore strutturale di più lungo periodo destinato a segnalare squilibri di liquidità. L'NSFR coprirà l'intero bilancio e fornirà incentivi per le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili.

Lo schema comprende anche un insieme comune di metriche di monitoraggio per coadiuvare le autorità di vigilanza nell'individuazione e nell'analisi delle tendenze del rischio di liquidità a livello sia di singola banca sia di sistema. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità, il Comitato ha sviluppato una serie di criteri comuni da considerare come tipologie minime di informazione che le autorità dovrebbero impiegare per monitorare i profili del rischio di liquidità delle entità vigilate.

3. Gestione e supervisione del rischio

Il rafforzamento dei requisiti di capitale e di liquidità deve accompagnarsi a una migliore gestione e supervisione del rischio. Ciò è particolarmente importante in un contesto di rapida innovazione finanziaria.

Nel luglio 2009 il Comitato ha riesaminato il processo di controllo prudenziale del secondo pilastro al fine di correggere significativi punti di debolezza emersi nella gestione del rischio delle banche durante la crisi finanziaria. Le aree interessate includono:

- il governo societario e la gestione dei rischi a livello di impresa;
- la rilevazione del rischio collegato alle esposizioni fuori bilancio e alle operazioni di cartolarizzazione;
- la gestione delle concentrazioni di rischio;
- gli incentivi per una migliore gestione nel lungo periodo dei rischi e dei rendimenti da parte delle banche;
- prassi di remunerazione corrette.

Oltre a migliorare le linee guida per il secondo pilastro, il Comitato ha rafforzato le direttive prudenziali nei seguenti punti chiave:

- Gestione del rischio di liquidità: nel settembre 2008 il Comitato ha pubblicato il documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*. Queste linee guida, articolate su 17 principi per la gestione e la supervisione del rischio di liquidità, recepiscono gli insegnamenti derivati dalla crisi e si basano su una revisione sostanziale delle prassi ottimali per la gestione del rischio di liquidità nelle organizzazioni bancarie. Sono state notevolmente ampliate anche le raccomandazioni rivolte ai supervisori. In particolare, viene sottolineata la necessità che gli organi di vigilanza valutino l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio di liquidità di una banca e del suo livello di liquidità, suggerendo le misure che le autorità dovrebbero adottare qualora ritengano entrambi inadeguati. Nei principi viene posto altresì in rilievo l'importante ruolo svolto da un'efficace collaborazione tra i supervisori e le altre principali parti interessate, come le banche centrali, specie in periodi di tensione.
- Prassi di valutazione: al fine di migliorare l'accertamento prudenziale delle prassi di valutazione delle banche, nell'aprile 2009 il Comitato ha pubblicato il documento *Supervisory guidance for assessing banks' financial instrument fair value practices*. Le linee guida riguardano tutte le posizioni valutate al *fair value* e in qualsiasi momento, non solo durante le fasi di stress.
- Prove di stress: nel maggio 2009 il Comitato ha pubblicato il documento *Principles for sound stress testing practices and supervision*. Il testo presenta un ampio insieme di principi per la corretta governance, elaborazione e attuazione di programmi di *stress testing* presso le banche. I principi intendono rimediare alle carenze nelle prove di stress delle banche poste in evidenza dalla crisi.
- Prassi di remunerazione corrette: nel gennaio 2010 il Comitato ha pubblicato il documento *Compensation Principles and Standards Assessment Methodology*, in cui si raccomandano approcci di vigilanza efficaci nel promuovere prassi di remunerazione corrette presso le banche e nel favorire condizioni di parità concorrenziale. Questa Metodologia aiuterà i supervisori a valutare la conformità di un istituto con i criteri descritti nel documento *Principles for Sound Compensation Practices* dell'FSB e con i relativi standard di applicazione. Inoltre, nell'ottobre 2010

il Comitato ha pubblicato a fini di consultazione il rapporto *Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration*. Il documento fa seguito a una raccomandazione dell'FSB che invitava il Comitato a elaborare un rapporto sulla gamma di metodologie per allineare gli schemi retributivi al rischio e alla performance e sulla loro efficacia alla luce dell'esperienza recente.

- Governo societario: dopo aver proceduto a una consultazione pubblica, nell'ottobre 2010 il Comitato ha pubblicato una serie di principi per promuovere prassi corrette di governo societario nelle organizzazioni bancarie. Il documento, *Principles for enhancing corporate governance*, affronta le carenze fondamentali nella *corporate governance* bancaria messe in rilievo dalla crisi finanziaria. In linea con i principi del Comitato e conformemente a leggi, regolamenti e codici nazionali, le autorità di vigilanza dovrebbero elaborare linee guida o norme che prescrivano solide strategie, politiche e procedure di governo societario presso le banche.
- Collegi di supervisori: nell'ottobre 2010, concluso il periodo di consultazione, il Comitato ha pubblicato il documento *Good Practice Principles on Supervisory Colleges*, che costituisce la versione definitiva delle linee guida in materia. La crisi finanziaria ha evidenziato le sfide cui sono confrontate le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante nel porre in atto una supervisione consolidata di gruppi bancari internazionali. Oltre a rafforzare la collaborazione e il coordinamento a livello microprudenziale, l'attuazione di questi principi favorirà anche la funzione sempre più importante dei collegi di supervisori nel promuovere la stabilità finanziaria sul piano macroprudenziale.

4. Disciplina di mercato

La crisi ha messo in luce le lacune e le incoerenze nell'informativa fornita da numerose banche in materia di esposizione al rischio e di componenti del patrimonio di vigilanza.

A seguito di queste carenze nelle informazioni divulgate al pubblico, e dopo un attento esame delle principali procedure informative, nel luglio 2009 il Comitato ha deciso di rivedere i criteri previsti dal terzo pilastro riguardanti, tra l'altro, le esposizioni a cartolarizzazioni e la sponsorizzazione di veicoli fuori bilancio. Le banche dovranno conformarsi ai nuovi requisiti entro la fine del 2011.

Inoltre, le informazioni sulle componenti del patrimonio si sono rivelate insufficienti, rendendo difficile una valutazione accurata della sua qualità o un raffronto significativo con altre banche. Per di più, sovente manca un raccordo con il bilancio pubblicato. Per migliorare la trasparenza e la disciplina di mercato il Comitato richiede che le banche rendano pubbliche tutte le componenti della base patrimoniale, le deduzioni applicate e un riscontro completo di conformità con i conti finanziari. Le banche dovranno rendere disponibile sul proprio sito internet tutte le clausole e le condizioni riguardanti ogni strumento incluso nel patrimonio di vigilanza. Saranno mantenute le attuali prescrizioni per rendere pubbliche e facilmente comprensibili le principali caratteristiche degli strumenti di capitale.

Il Comitato, in consultazione con l'FSB, ha elaborato una proposta sui requisiti di informativa del terzo pilastro in materia di remunerazioni mirante ad assicurare che le banche forniscano informazioni chiare, esaurienti e tempestive in merito alle proprie prassi retributive, con l'obiettivo più generale di rafforzare la disciplina di mercato. L'omogeneità negli obblighi di informativa al pubblico dovrebbe di fatto contribuire a una maggiore convergenza delle prassi e favorire al tempo stesso condizioni di parità concorrenziale nel settore bancario. I requisiti proposti consentiranno agli operatori di effettuare un'adeguata valutazione delle prassi di remunerazione delle banche, senza creare oneri eccessivi o imporre la divulgazione di informazioni sensibili o riservate. Il Comitato prevede di porre in consultazione le proposte sugli obblighi di informativa entro la fine dell'anno.

Sezione II – Provvedimenti macroprudenziali

Anche se, a parità di altre condizioni, la maggiore solidità delle singole banche contribuirà a un sistema bancario più robusto, un approccio a livello di singola istituzione non è risultato di per sé sufficiente a promuovere la stabilità finanziaria. Sono altrettanto importanti misure di più vasta portata per mitigare la prociclicità e rafforzare la tenuta dell'intero sistema bancario. Rientrano in questo ambito le iniziative volte ad affrontare i rischi derivanti dalle interconnessioni tra banche globali con rilevanza sistemica, le problematiche legate alle liquidazioni bancarie nazionali e internazionali e il *moral hazard* associato alle istituzioni considerate troppo grandi per fallire ("too big to fail"). Infine, una maggiore sensibilità nei confronti dell'innovazione finanziaria e del perimetro regolamentare, la rinnovata attenzione a favore di un processo di attuazione omogenea e tempestiva, insieme a una più rigorosa supervisione, costituiranno una salvaguardia contro i rischi originati o concentrati nel settore non bancario.

1. Misure per contenere la prociclicità

Molte delle summenzionate iniziative concorreranno a ridurre la prociclicità. Si possono citare l'introduzione di un indice di leva finanziaria per contenere l'accumulo di un eccessivo grado di leva nel sistema in periodi di espansione del credito, nonché l'utilizzo di input in condizioni di stress per il calcolo del VaR e del rischio di controparte. Inoltre, il Comitato sta vagliando diversi approcci per far fronte all'eccessiva prociclicità dei requisiti patrimoniali minimi. Ha altresì elaborato una proposta concreta per rendere operativa una metodologia di accantonamento basata sulle perdite attese quale contributo ai progetti di riforma dello IASB in materia.

Buffer patrimoniali

Una componente essenziale del nuovo schema di regolamentazione patrimoniale è la costituzione di riserve addizionali nelle fasi espansive cui poter attingere in periodi di tensione, con l'obiettivo di attenuare la prociclicità nel sistema bancario e in quello finanziario più in generale.

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza ha convenuto che le banche siano tenute a mantenere un *capital conservation buffer* del 2,5% costituito da *common equity*. Questa riserva in eccesso rispetto al requisito minimo potrà essere utilizzata per assorbire perdite nei periodi di tensioni finanziarie ed economiche. Tuttavia, quando il livello del patrimonio di una banca si avvicina al requisito minimo, il *conservation buffer* impone un vincolo alle distribuzioni discrezionali dell'istituto. Una quota più elevata di utili non distribuiti nelle fasi recessive consentirà di disporre di capitale a sostegno dell'operatività corrente della banca in periodi di tensione. Questo schema rafforzerà l'obiettivo di una solida vigilanza e governance bancaria e affronterà il problema dei comportamenti collettivi che hanno impedito ad alcune banche di ridurre le distribuzioni di bonus discrezionali e di più alti dividendi anche in presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale.

Inoltre, l'organo direttivo del Comitato ha approvato un *buffer* anticiclico di capitale (*countercyclical buffer*), variabile dallo 0 al 2,5%, costituito da *common equity* o altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite. Lo scopo del *buffer* anticiclico, la cui applicazione dipenderà dalle specifiche situazioni nazionali, è di conseguire il più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario da fasi di eccessiva espansione del credito totale. Per un dato paese il meccanismo del *buffer* entra in funzione solo in condizioni di eccessiva espansione creditizia che si traduca in un'accumulazione di rischio a livello di sistema. Il *buffer* anticiclico, quando operante, funzionerebbe come un'estensione

del *capital conservation buffer*. Viceversa, sarebbe possibile attingere a queste risorse quando, a giudizio delle autorità, il capitale liberato contribuirebbe ad assorbire perdite nel sistema bancario che rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria. Diminuirebbe al tempo stesso il pericolo che il credito disponibile sia limitato dai requisiti di adeguatezza patrimoniale.

Accantonamenti

Nell'agosto 2009 il Comitato ha pubblicato una serie di criteri informativi per fornire assistenza allo IASB su questioni riguardanti gli accantonamenti e le valutazioni al *fair value*. Tali principi fanno seguito alle raccomandazioni, formulate dal G20 al vertice dell'aprile 2009, finalizzate a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione finanziaria. Per far fronte a specifiche preoccupazioni in merito alla prociclicità, i principi raccomandano di effettuare rettifiche di valore al fine di evitare errori nella rilevazione a conto economico sia iniziale che successiva in situazioni caratterizzate da notevoli incertezze di valutazione. Inoltre, gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbero essere consistenti e basati su metodologie solide che riflettano le perdite attese di una banca a fronte del portafoglio prestiti in essere su tutto l'arco della sua vita residua.

Il Comitato ha inoltre elaborato una proposta concreta per rendere operativa la metodologia di accantonamento basata sulle perdite attese proposta dallo IASB. Il 30 giugno 2010 ha inviato una lettera di commento allo IASB nella quale viene dettagliato l'approccio proposto. Il Comitato mantiene un dialogo costante con lo IASB su questa materia.

2. Rischio sistemico e interconnessione

Mentre la prociclicità ha amplificato gli shock nella loro dimensione temporale, l'eccessiva interconnessione tra banche sistemicamente rilevanti ha contribuito alla trasmissione degli shock al sistema finanziario e all'economia. Le banche di importanza sistemica dovrebbero avere una capacità di assorbimento delle perdite che vada oltre i requisiti minimi, un aspetto che continua a essere materia di studio. Il Comitato di Basilea e l'FSB stanno sviluppando un approccio integrato alle istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti che potrebbe includere combinazioni di misure quali requisiti aggiuntivi di capitale (*capital surcharges*), *contingent capital* e *bail-in debt*. Nell'ambito di questa iniziativa, il Comitato sta elaborando una proposta su una metodologia provvisoria comprendente indicatori sia quantitativi che qualitativi per valutare la rilevanza sistemica delle istituzioni finanziarie su scala mondiale. Il Comitato sta inoltre conducendo uno studio per stabilire in che misura le istituzioni finanziarie sistemiche a livello globale dovrebbero avere una capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite e per valutare l'entità di assorbimento delle perdite in ipotesi di continuità aziendale che potrebbe derivare dai vari strumenti proposti. L'analisi del Comitato si estende anche alle misure da adottare per contenere le esternalità o i rischi associati alle banche sistemiche, tra cui requisiti di liquidità supplementari, maggiori restrizioni sui grandi fidi e una rafforzata vigilanza.

Diversi requisiti patrimoniali introdotti dal Comitato per attenuare i rischi derivanti dalle esposizioni reciproche tra singole istituzioni finanziarie globali contribuiranno anche a contenere il rischio sistemico e l'interconnessione. Rientrano in questo ambito:

- incentivi patrimoniali per le banche ad avvalersi di controparti centrali per i derivati *over-the-counter*;
- requisiti patrimoniali più alti per le attività di *trading* e in derivati, nonché per le cartolarizzazioni complesse e le esposizioni fuori bilancio (ad esempio, verso veicoli di investimento strutturato);

- requisiti patrimoniali più alti a fronte di esposizioni all'interno del settore finanziario;
- introduzione di requisiti di liquidità che penalizzino l'eccessivo ricorso alla raccolta interbancaria a breve per finanziare impieghi a più lunga scadenza.

Contingent capital

L'impiego del *contingent capital* in situazioni in cui non possa essere assicurata la continuità operativa ("*gone concern*") accrescerebbe il contributo del settore privato alla risoluzione di future crisi bancarie, riducendo così il *moral hazard*. Il Comitato ha pubblicato di recente una proposta secondo cui i termini contrattuali degli strumenti di capitale dovrebbero comprendere una clausola che consenta, a discrezione dell'autorità competente, di svalutare o convertire tali strumenti in azioni ordinarie qualora la banca sia giudicata dall'autorità non più in grado di preservare la propria integrità finanziaria o qualora sia stata oggetto di una ricapitalizzazione da parte del settore pubblico (o di una misura di sostegno equivalente) senza la quale avrebbe dovuto essere liquidata.

Il Comitato sta altresì valutando la possibilità di impiegare il *contingent capital* e il *bail-in debt* in ipotesi di continuità aziendale quali strumenti aggiuntivi per rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite di banche sistemicamente rilevanti. L'obiettivo, in questo caso, sarebbe quello di ridurre la probabilità che le banche raggiungano il punto di non sopravvivenza e, qualora ciò avvenga, di assicurare che vi siano risorse supplementari disponibili per gestire la risoluzione o la ristrutturazione delle istituzioni bancarie.

Liquidazione di banche internazionali

La liquidazione di una banca internazionale è un'operazione complessa, e la crisi finanziaria ha messo in luce ampie lacune nelle tecniche di intervento e negli strumenti necessari per una risoluzione ordinata. L'ordinata liquidazione di una banca internazionale è un fattore cruciale per far fronte al rischio sistemico e al problema degli istituti "too big to fail". Basandosi sugli insegnamenti forniti dalla crisi e su un'analisi delle procedure nazionali di liquidazione, nel marzo 2010 il Comitato ha pubblicato il documento *Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group*, che presenta misure concrete per migliorare la gestione delle crisi e delle risoluzioni internazionali. Il testo è stato approvato dai leader del G20 e costituisce la base per ulteriori approfondimenti su questo aspetto critico.

Sezione III – Attuazione delle misure di riforma

Un'attenta analisi del potenziale impatto degli standard proposti è parte integrante dell'attività di regolamentazione del Comitato di Basilea. Questa sezione passa in rassegna il lavoro svolto dal Comitato nel valutare l'impatto delle riforme e illustra i dettagli delle disposizioni transitorie.

1. Valutazione dell'impatto

Studio di impatto quantitativo

Il Comitato ha realizzato un articolato studio di impatto quantitativo (*quantitative impact study* – QIS) basato sulle proposte del dicembre 2009 in materia di patrimonio e di liquidità, al fine di valutare gli effetti del programma di riforme sulle singole banche e sul settore bancario nel suo insieme. Lo studio è servito a definire il livello di calibrazione dei requisiti e a creare un

insieme appropriato di standard minimi applicabili a banche, paesi e modelli di business. Il Comitato intende pubblicare entro la fine dell'anno i risultati, che rifletteranno anche l'esito degli accordi raggiunti dai Governatori e dai Capi della vigilanza nelle loro riunioni del luglio e del settembre 2010.

Studio di impatto macroeconomico

Il 18 agosto 2010 l'FSB e il Comitato di Basilea hanno pubblicato un rapporto intermedio congiunto sulle implicazioni macroeconomiche dei più alti requisiti prudenziali durante la fase di transizione verso questi nuovi standard, il cosiddetto rapporto MAG (*Macroeconomic Assessment Group*). Tale rapporto è corredato da uno studio aggiuntivo del Comitato sulle ricadute economiche di lungo periodo dei nuovi standard (rapporto LEI)².

Il rapporto del MAG, incentrato sui costi durante la fase transitoria, conclude che il passaggio a requisiti patrimoniali e di liquidità più stringenti dovrebbe avere un impatto solo modesto sulla crescita economica. Il gruppo ha stimato che, qualora i requisiti siano introdotti su un orizzonte di quattro anni, il livello del PIL si ridurrebbe di circa lo 0,19% per ciascun punto percentuale di aumento del coefficiente patrimoniale della banca, una volta applicate le nuove regole³. Ciò significa che il tasso di crescita annuo diminuirebbe in media di appena 0,04 punti percentuali in un periodo di quattro anni e mezzo. Per quanto riguarda l'impatto dei più elevati standard di liquidità, lo studio del MAG ha rilevato che anche in questo caso si avranno verosimilmente solo modesti effetti transitori. In tutte queste stime, il PIL ritorna su livelli appena inferiori a quello tendenziale negli anni successivi.

Relativamente all'impatto economico di lungo periodo, lo studio del Comitato evidenzia che l'incremento dei requisiti patrimoniali e di liquidità rispetto ai livelli attuali produce indubbi vantaggi economici. I benefici sono immediati e derivano dalla minore probabilità che si verifichino crisi finanziarie e perdite di prodotto associate a tali crisi. I vantaggi in termini di prodotto superano ampiamente i potenziali costi per tutta una serie di aumenti dei requisiti patrimoniali e di liquidità. Ad esempio, il Comitato stima che per ogni punto percentuale di riduzione della probabilità annua di una crisi finanziaria si ottiene un beneficio annuo atteso tra lo 0,2 e lo 0,6% del prodotto, a seconda delle ipotesi assunte. L'analisi del Comitato indica che, in termini di impatto sul prodotto, vi è ampio margine per rafforzare gli standard patrimoniali e di liquidità, pur continuando a ottenere benefici netti.

2. Regime transitorio

Sin dall'inizio della crisi le banche hanno compiuto notevoli sforzi per aumentare i propri livelli patrimoniali. Tuttavia, dai risultati preliminari dello studio di impatto quantitativo del Comitato si evince che a fine 2009 le grandi banche necessitavano, a livello aggregato, di un ingente apporto di patrimonio addizionale per poter soddisfare i nuovi requisiti. Nel caso delle banche di dimensioni minori, particolarmente importanti per il finanziamento delle piccole e medie imprese, la maggior parte soddisfa già tali standard più elevati.

² Il titolo del rapporto preparato dal Comitato di Basilea è *An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements*, e la relazione intermedia del MAG, il gruppo congiunto FSB-CBVB, si intitola *Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements*. I rapporti sono disponibili su www.bis.org/press/p100818.htm.

³ In alcuni casi i membri del MAG hanno rilevato un impatto superiore allo 0,5%; i tre valori più negativi rappresentano il risultato di modelli stimati dalla Banca del Giappone e dalla Federal Reserve (entrambe le istituzioni hanno anche simulato modelli con effetti più contenuti utilizzando ipotesi alternative).

I Governatori e i Capi della vigilanza hanno concordato disposizioni transitorie per l'applicazione dei nuovi standard. Ciò contribuirà ad assicurare che il settore bancario sia in grado di rispettare coefficienti patrimoniali più elevati attraverso ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, sostenendo in pari tempo il credito all'economia. Nel riconoscimento delle condizioni più stringenti del nuovo regime e a sostegno della ripresa in atto, il Comitato ha stabilito apposite disposizioni volte a garantire un'ordinata transizione. Durante questa fase transitoria il Comitato monitorerà attentamente l'impatto e la dinamica dei nuovi standard, continuando ad analizzarne le implicazioni e affrontando eventuali effetti indesiderati se necessario.

L'applicazione a livello nazionale dei coefficienti patrimoniali di Basilea 3 basati sul rischio da parte dei paesi membri avrà inizio il 1° gennaio 2013. Prima di tale data gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme nelle leggi e nei regolamenti nazionali. Successivamente, i requisiti patrimoniali aumenteranno ogni anno, fino a raggiungere il loro livello definitivo alla fine del 2018.

Per quanto riguarda l'indice di leva finanziaria, la fase di sperimentazione decorrerà dal 1° gennaio 2013 e la piena informativa al pubblico inizierà il 1° gennaio 2015. Il Comitato monitorerà l'andamento del *leverage ratio* in diverse fasi del ciclo economico, il suo impatto sui vari modelli di business e la sua interazione con i coefficienti basati sul rischio. A seconda dei risultati della fase sperimentale, gli aggiustamenti definitivi saranno effettuati nella prima metà del 2017 con l'obiettivo di trasformare l'indice, a partire dal 1° gennaio 2018, in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro, subordinatamente a un'appropriata revisione delle regole di calcolo e alla fissazione del livello di calibrazione.

L'introduzione di un nuovo standard globale di liquidità è un procedimento complesso. Diversamente dallo schema patrimoniale, per il quale una vasta esperienza e la molteplicità dei dati facilitano la calibrazione, per gli standard di liquidità non si dispone di riferimenti analoghi. Il Comitato sta pertanto vagliando attentamente la definizione e la calibrazione dei nuovi parametri e valuterà l'impatto di queste modifiche per assicurare che esse esprimano un rigoroso standard di liquidità a livello mondiale. Avvierà una "fase di osservazione" per valutare eventuali effetti indesiderati nei vari modelli di business o strutture di finanziamento prima di ultimare e introdurre i nuovi standard. Gli indicatori LCR e NSFR diverranno requisiti minimi rispettivamente dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018. Il Comitato presenterà entro la fine dell'anno in corso una proposta relativa all'NSFR, da sottoporre a sperimentazione nel suddetto periodo di osservazione, in cui confluiranno gli aggiustamenti proposti dai Governatori e dai Capi della vigilanza nel luglio 2010.

Una sintesi delle disposizioni transitorie è riportata anche nell'Allegato 1.

Basandosi sugli accordi raggiunti dal suo organo direttivo e sull'elaborazione di taluni dettagli tecnici, il Comitato pubblicherà il testo definitivo delle regole di Basilea 3 verso la fine dell'anno.

Sezione IV – Programmi di lavoro

Il Comitato continua a lavorare a una serie di iniziative di particolare rilevanza per la solidità del sistema bancario. Fra i necessari passi successivi rientrano un'attuazione tempestiva e integrale delle riforme e un rigoroso monitoraggio regolamentare. Queste iniziative sono illustrate di seguito.

Riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione

La crisi finanziaria ha messo in luce notevoli lacune nell'attuale regolamentazione prudenziale in materia di rischio di mercato e di attività di *trading*. Alle carenze più impellenti è stato posto rimedio con i miglioramenti apportati allo schema di adeguatezza patrimoniale nel luglio 2009. Tuttavia, il Comitato ha anche riconosciuto la necessità di un riesame sostanziale della disciplina relativa al portafoglio di negoziazione. In questo ambito sono oggetto di valutazione, in particolare, l'opportunità di mantenere o meno la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, le tipologie di definizione delle attività di *trading* e il modo in cui i rischi del *trading book* (e se possibile il rischio di mercato più in generale) debbano trovare copertura nel patrimonio di vigilanza. Il riesame del portafoglio di negoziazione sarà completato entro la fine del 2011.

Rating e cartolarizzazioni

Al vertice di Toronto del giugno 2010 i leader del G20 hanno espresso il loro impegno a ridurre l'utilizzo dei rating esterni nelle norme e nei regolamenti. Essi riconoscono l'importanza delle iniziative in corso presso il CBVB per risolvere il problema degli incentivi avversi derivanti dall'impiego di rating esterni nello schema di regolamentazione patrimoniale, e presso l'FSB per elaborare principi generali che riducano l'affidamento sulle valutazioni esterne da parte delle autorità e delle istituzioni finanziarie. Ai due organismi è stato chiesto di riferire ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali nell'ottobre 2010.

I lavori del Comitato in questo ambito si muovono su piani diversi. In primo luogo, il Comitato ha esaminato un requisito di *retention* quantitativo e ne ha valutato i vantaggi a fronte delle eventuali difficoltà di applicazione. Questa analisi è stata condivisa con la comunità dei supervisor al fine di favorire un allineamento tra gli interessi dell'*originator* e quelli dell'investitore finale nel mercato delle cartolarizzazioni. In secondo luogo, attualmente il Comitato sta vagliando diversi approcci impiegati nel calcolo del patrimonio di vigilanza per le cartolarizzazioni, con l'obiettivo di ridurre gli incentivi all'utilizzo di rating esterni. In terzo luogo, sta studiando il modo di evitare il "cliff effect" nel trattamento prudenziale delle esposizioni verso le cartolarizzazioni, in particolare allorché i relativi rating sono stati declassati al di sotto dell'*investment grade*. Infine, il Comitato ha già introdotto obblighi di diligenza aggiuntivi che devono accompagnare l'utilizzo di rating esterni nell'ambito delle cartolarizzazioni. La mancata raccolta di informazioni supplementari sulle esposizioni e sui rischi sottostanti un'operazione di cartolarizzazione comporterà la piena deduzione dal patrimonio di vigilanza. Il Comitato sta valutando la necessità di fornire ulteriori linee guida che accompagnino questo requisito. I lavori relativi ai rating e alle cartolarizzazioni si concluderanno entro la fine del 2011.

Banche di importanza sistemica

Come già osservato, le banche di importanza sistemica dovrebbero avere una capacità di assorbimento delle perdite che vada oltre i requisiti di Basilea 3, una materia ancora al vaglio dell'FSB e del Comitato. Il Comitato elaborerà entro la fine del 2010 una metodologia provvisoria comprendente indicatori sia quantitativi sia qualitativi che funga da supporto nella valutazione della rilevanza sistemica delle istituzioni finanziarie su scala mondiale. Inoltre, entro la metà del 2011 finalizzerà uno studio volto a stabilire l'ordine di grandezza della capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite che dovrebbero avere le banche sistemicamente rilevanti.

Contingent capital

Il Comitato sta anche valutando la capacità di assorbimento delle perdite in ipotesi di continuità aziendale che potrebbero avere i vari strumenti di *contingent capital* proposti e completerà la sua analisi entro la metà del 2011. Attualmente sta esaminando i commenti ricevuti in merito alla proposta sul capitale in situazione di liquidazione.

Grandi fidi

Le concentrazioni di rischio di credito di vario tipo sono state regolarmente la causa di una serie di importanti fallimenti bancari nel corso degli anni, e numerose giurisdizioni hanno adottato regolamentazioni che limitano le esposizioni di elevato ammontare. Questa necessità è ancor più cruciale per le banche sistemicamente rilevanti, dato il potenziale impatto che un deterioramento della loro solvibilità potrebbe avere su altre istituzioni finanziarie e, di conseguenza, sulla stabilità dell'intero sistema. Al riguardo, il Comitato sta attualmente analizzando le norme sui grandi fidi in vigore nelle diverse giurisdizioni al fine di migliorare le linee guida in materia.

Liquidazione di banche internazionali

Il Comitato ha intrapreso ulteriori lavori sulle problematiche attinenti alla risoluzione di banche internazionali avvalendosi del proprio documento *Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group* del 2010. A livello nazionale e multinazionale sono stati compiuti vari sforzi per migliorare la capacità di gestione e liquidazione delle istituzioni finanziarie in difficoltà in modo da minimizzare le turbative per il sistema finanziario. In questo contesto, il Comitato ha discusso la possibilità di effettuare una valutazione delle diverse modifiche sul piano normativo o politico per coadiuvare le autorità nel creare i presupposti per affrontare efficacemente future esigenze connesse alla gestione di crisi e alla liquidazione di istituzioni finanziarie.

Revisione dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria

I *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* e la relativa Metodologia, pubblicati dal Comitato, sono stati presi a riferimento dalle autorità nazionali nel valutare la qualità dei rispettivi sistemi di vigilanza e nell'individuare le aree di intervento al fine di conseguire un livello basilare di prassi corrette in materia di vigilanza. Tali principi sono altresì alla base delle valutazioni della vigilanza bancaria in diverse giurisdizioni effettuate dall'FMI e dalla Banca mondiale. L'ultima revisione dei Principi fondamentali risale all'ottobre 2006. Da allora il Comitato ha pubblicato numerose relazioni e linee guida prudenziali, perlopiù in risposta alla crisi finanziaria. Molti degli insegnamenti in materia di vigilanza tratti dalla crisi e recepiti nei documenti del Comitato devono essere incorporati in un nuovo insieme di Principi fondamentali. Inoltre, l'FSB ha individuato diversi ambiti in cui tali principi possono essere ampliati o chiariti per affrontare questioni connesse alla vigilanza di istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti. Il Comitato prevede di avviare una revisione dei Principi fondamentali agli inizi del 2011.

Applicazione degli standard

Il programma di riforme fin qui delineato costituisce una risposta risoluta alla crisi finanziaria. Il Comitato ritiene che queste misure rafforzeranno la solidità delle singole banche e del sistema bancario, ma solo a condizione che siano introdotte e applicate efficacemente. Di conseguenza, nel prossimo anno l'attenzione del Comitato si concentrerà sul monitoraggio e sulla valutazione del grado di attuazione degli standard e delle linee guida, specie per quel che riguarda gli aspetti rivelatisi carenti durante la crisi (ad esempio, la liquidità e le prove di

stress). In prospettiva, sarà altresì essenziale che i requisiti prudenziali tengano il passo con l'innovazione finanziaria.

Un obiettivo basilare del Comitato consiste nel promuovere una condivisione delle problematiche di vigilanza e nel migliorare la qualità della supervisione bancaria a livello mondiale. Lo *Standards Implementation Group* (SIG) del Comitato di Basilea, istituito nel gennaio 2009, asseconda questo obiettivo attraverso lo scambio di informazioni sugli approcci di vigilanza relativi all'adozione delle norme e dei principi elaborati dal Comitato, favorendo in tal modo un'applicazione coerente. Il SIG ha sviluppato uno *Standards Surveillance Framework*, applicabile a tutti gli standard del Comitato di Basilea, allo scopo di promuoverne l'omogeneità e la completezza. Ciò contribuirà anche ad assicurare che gli standard tengano il passo con le prassi di mercato e l'innovazione finanziaria. Il Comitato valuterà altresì l'opportunità di elaborare linee guida per favorire una più efficace, coerente e flessibile applicazione degli standard.

Il Comitato ha avviato un esame delle problematiche attuative, sulla base del quale ha deciso di realizzare verifiche comparate sull'applicazione di determinati standard e monitorerà i piani d'azione adottati per promuovere il processo di attuazione. Nel 2011 sarà effettuata una verifica pilota.

Allegato 1: Fasi di applicazione

Le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione – tutte le date decorrono dal 1° gennaio

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019
Indice di leva (<i>leverage ratio</i>)	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 – 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il <i>common equity</i>			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
<i>Capital conservation buffer</i>						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il <i>common equity</i> più <i>capital conservation buffer</i>			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base (<i>tier 1</i>)			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più <i>capital conservation buffer</i>			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel non-core <i>tier 1</i> e nel <i>tier 2</i>			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indice di copertura della liquidità (<i>liquidity coverage ratio</i>)	Inizio periodo di osservazione				Introduzione standard minimo				
Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili (<i>net stable funding ratio</i>)		Inizio periodo di osservazione						Introduzione standard minimo	